

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - FAQ ACCRUAL n. 4/2026

4. Con riferimento all'adozione dei nuovi documenti contabili "accrual" (Stato Patrimoniale e Conto Economico) relativi al rendiconto 2025, si chiede conferma dei seguenti punti:

- termine di adozione: che il termine ultimo per la produzione e trasmissione di detti schemi sia il 30 giugno 2026, data quindi successiva alla scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 da parte del Consiglio Comunale (prevista, ai sensi di normativa, entro il 30 aprile 2026);
- approvazione consiliare: che, di conseguenza, gli schemi "accrual" non debbano essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di deliberazione del rendiconto entro il 30 aprile 2026;
- adempimento del 30 giugno 2026: che l'adempimento del 30 giugno 2026 comporti esclusivamente la trasmissione degli schemi alla BDAP, senza necessità di una nuova o successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- **Produzione degli schemi ITAS:** Ai fini dell'adempimento della *milestone* **M1C1-118 (Riforma 1.15)**, si precisa che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard **ITAS 1 non hanno valore giuridico***. Pertanto, non è necessario sottoporli all'approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente **sperimentale**, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l'avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.
- **Suggerimento operativo – Anticipazione del lavoro:** Per ottimizzare i tempi e testare in anticipo l'intera procedura e i modelli di raccordo, acquisendo familiarità operativa (senza la pressione delle scadenze dei bilanci 2025), si suggerisce di avviare sin d'ora la compilazione degli schemi di bilancio ITAS, utilizzando come base i bilanci consuntivi 2024, già disponibili e pienamente elaborabili tramite i modelli di raccordo.

***Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, articolo 10, comma 7.**